

**COMUNE DI POCAPAGLIA**

PROVINCIA DI CUNEO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2****Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta chiusa al pubblico****OGGETTO: Regolamento Canone Unico per l'Occupazione del Suolo Pubblico, la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni**

L'anno **duemilaventuno**, addì **quindici**, del mese di **marzo**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Prevvia l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

La seduta si svolge anche in videoconferenza, ai sensi del D.P.C.M. del 17/03/2020 n. 18 (art. 73) convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e nel rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. 24/10/2020.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
RIORDA Antonio Luigi	Sindaco	X	
DACOMO Giuseppe	Vice Sindaco	X	
CAPRIOLO Giovanni Battista	Consigliere	X	
TARABLE FRANCO	Consigliere	X	
MESSA GIORGIO	Consigliere	X (in videocollegamento)	
DALLORTO FELICE	Consigliere	X (in videocollegamento)	
MOLLO ANGELO	Consigliere	X	
BARALE Manuela	Consigliere	X (in videocollegamento)	
MESSA Battista Giovanni	Consigliere	X (in videocollegamento)	
TESTA Roberto	Consigliere	X	
CASU Michele	Consigliere	X (in videocollegamento)	
MARCHINO FRANCESCO	Consigliere	X (in videocollegamento)	
SERVETTI CARLO	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	13
		Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **D'AGOSTINO dott. Francesco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **RIORDA Antonio Luigi** nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

*Il Segretario Comunale
(D'Agostino dott. Francesco)*

*Il Responsabile Servizio Finanziario
(Tibaldi Maria Maddalena)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui copia informatica per consultazione all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito*

comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere

stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai regolamenti e delibere tariffarie.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: Disposizioni di carattere generale
- CAPO II: Esposizione Pubblicitaria
- CAPO III: Canone sulle Pubbliche Affissioni
- CAPO IV: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- CAPO V: Canone Mercatale

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi

espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTO l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

VISTO il parere favorevole, espresso Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI APPROVARE il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816- 836, composto di n. 74 Articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A).

DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto al canone (TOSAP) e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA che vengono ad essere sostituiti.

DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli, il suindicato provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
RIORDA Antonio Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AGOSTINO dott. Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **22/03/2021** al **06/04/2021** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Pocapaglia, li 22/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AGOSTINO dott. Francesco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ❑ Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs 18.8.00 n° 267.

- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 c. 4 T.U.F.L. 267/2000 e s.m.i.)

Pocapaglia, li 15-mar-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AGOSTINO dott. Francesco
